

Newsletter del 09/09/2021 - In questa uscita:

---

- **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**

*Durata del procedimento disciplinare. Prescrizione dell'illecito disciplinare – Dies a quo e procedimento disciplinare connesso a procedimento penale*

- **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER ORDINI E COLLEGI**

*Proposta di semplificazione di ANAC sull'applicazione degli obblighi della normativa di trasparenza e di anticorruzione*

- **CONTABILITÀ E PAGAMENTI**

*Sistema PagoPA – Incasso quote e pagamento spese minute*

## **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**

### ***Durata del procedimento disciplinare***

In tema di procedimento disciplinare presso ordini e collegi professionali sono ricorrenti le riflessioni circa la corretta durata.

Muovendo dal presupposto che il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo<sup>1</sup> e in considerazione anche del principio di c.d. "immediatezza"<sup>2</sup>, la durata del procedimento disciplinare è spesso oggetto di valutazione al fine di comprendere l'applicabilità della tempistica di cui all'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo<sup>3</sup>. A riguardo si rappresenta che il procedimento davanti all'organo disciplinare dell'ordine o collegio territoriale ha sicuramente una natura amministrativa ancorché speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme degli ordinamenti professionali che -tuttavia- non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare stesso. Ciò implica che, fatto salvo il termine di prescrizione e i termini posti a tutela dell'incolpato<sup>4</sup>, non possono essere invocati altri termini né, nello specifico, i termini dell'art. 2 della L. n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo fissato in 30 giorni. Resta inteso che la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è funzionale alla compiuta difesa dell'incolpato e non a lungaggini procedurali diverse e indipendenti dalla tutela del professionista.

Tale interpretazione è confortata, da ultimo, dalla sentenza di Cassazione SSUU 13167 del 17 maggio 2021<sup>5</sup>

### ***Prescrizione dell'illecito disciplinare – Dies a quo e connessione con procedimento penale***

La prescrizione dell'illecito disciplinare viene, usualmente, regolata sotto il profilo temporale dalla normativa della professione di riferimento<sup>6</sup>. Laddove la normativa non offra indicazioni,

---

<sup>1</sup> Cass. SSUU 07 dicembre 2006, n. 26182 – Cass. SSUU 06 novembre 2020, n. 24896)

<sup>2</sup> Per immediatezza dell'azione disciplinare si intende il principio secondo cui la contestazione del comportamento illecito e l'avvio del procedimento per la sua valutazione deve avvenire a distanza di un breve lasso di tempo dalla conoscenza dei fatti da parte dell'organo giudicante; questo consente da una parte l'effettiva deterrenza del procedimento e dall'altra la possibilità -per l'incolpato- di poter meglio esercitare il diritto di difesa.

<sup>3</sup> Art. 2, co. 2 L. 241/90. "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"

<sup>4</sup> Quale, a titolo di esempio, il termine per la notifica del rinvio a giudizio.

<sup>5</sup> Massima: "In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione"

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo 6 anni per gli avvocati (cfr. art. 56 L. 247/2012), 5 anni per i medici (cfr. art. 51 D.P.R. n. 221 del 1950), 5 anni per i dottori commercialisti (cfr. art. 56 D.Lgs. 139/2005).

la prescrizione si applica ugualmente<sup>7</sup>, posto che un professionista non può essere esposto, *sine die*, ad un procedimento relativo alla condotta professionale.

Ciò posto, forniamo qui di seguito indicazioni sul *dies a quo*, ovvero il momento da cui decorre la prescrizione e sulla prescrizione di un illecito deontologico collegato ad un procedimento penale.

In relazione al primo punto, si ricorda che il *dies a quo* decorre dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea, ovvero un comportamento che si consuma e si esaurisce nel momento stesso in cui viene posto in essere o consumato; al contrario, se la violazione deontologica risulti costituita da un comportamento che si protrae nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

Con riguardo alla prescrizione di un illecito disciplinare collegato ad un procedimento penale, riteniamo conveniente utilizzare una recente e chiara pronuncia del CNF<sup>8</sup> il cui principio rappresenta -a nostro avviso- un utile canone interpretativo. A riguardo, specifichiamo che l'istituto della prescrizione dell'illecito disciplinare opera in maniera differente a seconda che lo stesso derivi da mera violazione del codice deontologico o che derivi da fattispecie penalmente rilevanti da cui abbia avuto inizio un'azione penale. Nel primo caso, infatti, il termine prescrizionale decorre dalla commissione del fatto mentre nel secondo è necessario attendere la pronuncia penale e dal suo passaggio in giudicato; resta inteso che nella casistica proposta i fatti oggetto di valutazione penale devono corrispondere ai fatti oggetto del procedimento disciplinare.

---

<sup>7</sup> In questi casi il termine prescrizionale convenzionalmente applicato di 5 anni (cfr. Linee Guida al procedimento disciplinare degli ingegneri).

<sup>8</sup> Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 91 del 3 maggio 2021

## **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER ORDINI E COLLEGI**

### ***Schema di delibera ANAC contenente semplificazione all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza per ordini e collegi professionali***

Con Schema di Delibera pubblicato il 3 agosto, ANAC ha dato avvio ad una consultazione recante “*Semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza a ordini e collegi professionali*”. La consultazione ha come termine il 13 settembre p.v. e i soggetti interessati possono proporre osservazioni mediante la compilazione di un modulo messo a disposizione dalla stessa autorità.

Il provvedimento, che diventerà definitivo solo concluso il round di consultazione, contiene effettive semplificazioni basate sulla peculiarità degli ordini e collegi.

Talune semplificazioni in materia di trasparenza sono immediatamente applicabili, sono individuate negli allegati 1 e 2 allo Schema di Delibera e possono essere suddivise nelle seguenti 4 macro classi di semplificazione

- semplificazione derivante dalla non compatibilità degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 agli Ordini
- semplificazioni derivante da revisione di termini di aggiornamento
- semplificazioni derivanti dalla circostanza che taluni dati vengono pubblicati esclusivamente dagli Ordini di livello nazionale
- semplificazione derivante dalla riformulazione e alleggerimento dei contenuti di alcuni dati da pubblicare.

Altre semplificazioni in materia di trasparenza invece non si applicano da subito ma sono sottoposte ad una fase di interlocuzione con gli ordini e collegi. Si tratta della pubblicazione dei dati relativi alla performance dei dipendenti, alla contrattazione integrativa, ai servizi erogati e agli interventi straordinari e di emergenza. Su questi dati il confronto con i rappresentanti di Ordini è essenziale posto che taluni di questi (quale a titolo esemplificativo la pubblicazione sulla performance dei dipendenti di cui al D.Lgs. 150/2009) sono espressamente esclusi da normativa di rango primario.

Con riguardo, invece, alle misure di prevenzione della corruzione, ANAC individua un definitivo e più ristretto perimetro di aree di rischio (quelle derivanti dal comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2016 e quelle derivanti dal PNA 2016, parte speciale III) e una definitiva metodologia di programmazione delle misure di prevenzione (che risulta effettivamente semplificata rispetto a quanto indicato dal PNA 2019): entrambe le modifiche migliorative risultano applicabili da subito; altra proposta di semplificazione, relativa all'analisi del contesto esterno, viene sottoposta ad interlocuzione con ordini e collegi.

Lo Schema di delibera, unitamente agli allegati e al modulo per rendere le osservazioni, sono reperibili al link <https://bit.ly/3hg0ll1>

## CONTABILITÀ E PAGAMENTI

### ***Sistema PagoPA – Incasso quote e pagamento spese minute***

Relativamente al Sistema PagoPA e al recente obbligo di utilizzo da parte degli ordini professionali, permangono presso gli operatori dubbi sulla obbligatorietà di ricevere il pagamento della tassa di iscrizione esclusivamente attraverso il sistema e sulla possibilità che l'ordine possa effettuare pagamenti in contanti, pur se per importi minimi e residuali

Relativamente alle quote di iscrizione l'utilizzo del PagoPA è obbligatorio.

Ed infatti l'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 c.d. CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) dispone l'obbligo per le PA di accettare *"i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico"*.

Inoltre, sulla possibilità specifica di accettare pagamenti con modalità diverse da quelle integrate nel sistema PagoPA, le *"Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi adottate dall'AgID"* chiariscono che il Sistema PagoPA *"rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli Enti Creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:*

- *"Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;*
- *Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;*
- *eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;*
- *per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.*

Ciò sancisce, definitivamente, che non possono più essere effettuati pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione che non transitino per il sistema pagoPA, ad eccezione di quelli sopra richiamati e solo fino alla loro integrazione con il sistema pagoPA.

Non risulta pertanto possibile per gli Ordini ricevere pagamenti in forma diversa dal sistema PagoPA.

Relativamente invece alla possibilità per l'Ordine di procedere con pagamenti per cassa, si rammenta tale possibilità ma evidenziando che è tuttora vigente la normativa generale di cui al DL 138/2011 che prevede un limite massimo di 1000 euro.

Relativamente, infine, ai pagamenti che l'Ordine deve rimettere ai fornitori ricordiamo l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'obbligo di CIG, salvo i casi di pagamento per fondo economale di spese tipizzate precedentemente in un apposito regolamento interno<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Il pagamento a mezzo fondo economale richiede la previa approvazione, da parte dell'Ordine, di un regolamento interno in cui vengano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (c.d. spese minute), necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese; resta inteso che non deve trattarsi, in ogni caso, di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto*